

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. ---- DEL -----

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INVORIO E -----PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2023**

L'anno duemilaventitrè, il mese di _____, il giorno _____, presso la sede del Comune di INVORIO, in esecuzione della deliberazione della giunta Comunale n. _____ del _____

TRA

il Comune di Invorio, con sede in Invorio, Via Vittorio Veneto n. 2, 1 C.F. 00415950039, rappresentato ai fini della stipula del presente accordo dal Responsabile del servizio finanziario, il quale agisce esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta in forza di decreto del Sindaco n. 5605 dell'11.11.2020,

E

-----(Ente Gestore) -----

PREMESSO CHE

- Il Comune di Invorio annovera tra le finalità statutarie la promozione di tutte quelle iniziative che mirano a tutelare gli interessi della famiglia, al fine di conciliare le aspettative di vita e di lavoro dei nuclei familiari, garantendo al tempo stesso una funzione sociale, anche attraverso il sostegno all'associazionismo;
- con L.R. n. 3 del 11/03/2015 sono stati individuati i requisiti strutturali gestionali ed organizzativi dei centri di vacanza per minori;
- con D.G.R. 20 aprile 2018 n 11-67660, in attuazione della predetta legge, si è provveduto ad approvare i predetti requisiti;
- con deliberazione G.C. della Regione Piemonte n. 26-1436 del 29/05/2020, è stata approvata la nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza dovuta alla pandemia dal virus covid-19;
- Il Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, all'art. 42, ha approvato l'istituzione di un fondo per il finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori per i mesi da giugno a settembre 2023;

- è intendimento dell'Amministrazione Comunale fornire un sostegno alle famiglie che hanno dei figli minori nel loro accudimento durante il periodo dal giugno al settembre 2023, permettendo loro di conciliare le attività lavorative con quelle della famiglia, consentendo al tempo stesso ai minori di sviluppare forme di socializzazione;
- Tale finalità può essere raggiunta attraverso attività ludico ricreative che un centro estivo per minori ha il compito di svolgere;
- le finalità perseguiti dall'Amministrazione Comunale con la sottoscrizione del presente accordo comportano lo svolgimento in via sussidiaria, da parte di ----- dei compiti istituzionali del Comune, la qualcosa, è confermata sulla base di pareri resi dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (a titolo esemplificativo: C.D.C. Lombardia n. 1075/2010, n. 1076/2010, n. 137/2011 e n. 349/2011 e, da ultimo C.D.C. Lombardia n. 146 in data 16/04/2019).

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione degli obblighi reciproci tra le parti al fine della realizzazione dei centri estivi per minori nel periodo estivo in attuazione del regolamento contributi al fine di conciliare le esigenze di vita e lavoro delle famiglie.
2. La descrizione analitica del progetto e la specifica degli interventi ammessi a contributo, a carico del gestore è contenuta nel successivo articolo 2.

Art. 2 – Obblighi del gestore del centro estivo

1. Il Sig./ra ----- in qualità di Legale rappresentante della ----- dichiara di realizzare o aver realizzato un centro estivo per minori nel territorio del Comune di Invorio avente tutte le caratteristiche di cui alle linee guida approvate con D.G.R. 11-6760 del 20.4.2018 della Regione Piemonte che si intendono in questa sede integralmente richiamate.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

Sedi e localizzazioni capacità recettiva: i centri estivi possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.;
 personale - il centro deve prevedere:
 –un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori;
 –operatori di età non inferiore a 18 anni, secondo quanto di seguito dettagliato;

–personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

Rapporto personale educativo e minori:

–per i minori in età di scuola dell'infanzia: un adulto ogni 6 minori

–per i minori in età 6/11 anni: un adulto ogni 8 minori

–per i minori in età di scuola secondaria 12/17 anni: un adulto ogni 10 minori.

Protocollo sanitario: prima dell'apertura del centro estivo, deve essere garantita la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti.

L'avvio del servizio è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto legale rappresentante dell'impresa/ente che conduce come titolare l'attività, di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) compilata secondo il modello approvato con DGR n. 11-6760 del 20.4.2018, da trasmettere al Comune in cui ha sede il servizio e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, corredata dal progetto organizzativo dell'attività del centro.

Il titolare del centro estivo è unico responsabile del corretto funzionamento del servizio.

Art. 3 – Obblighi del Comune

1. A fronte della realizzazione del centro estivo Il Comune si impegna, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, a concedere un contributo finanziario per ogni bambino iscritto, proporzionato al numero degli iscritti ed al periodo di svolgimento del centro estivo avuto riguardo al complesso delle iniziative attivate sul territorio comunale.

2. Il predetto contributo è causalmente giustificato dallo svolgimento in via sussidiaria da parte del soggetto gestore del centro estivo di attività di carattere sociale e ricreativo.

Art. 4 – Destinazione del contributo

1. Il contributo assegnato al soggetto gestore dovrà essere utilizzato dallo stesso come abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie ovvero quale rimborso parziale delle stesse o, qualora ciò non sia possibile, in un servizio sostitutivo di pari importo.

2. Il soggetto gestore, ai fini della liquidazione del contributo e al termine delle attività, presenterà un elenco nominativo dei partecipanti che hanno frequentato per ciascuna settimana. Qualora il contributo non sia utilizzato come abbattimento parziale della tariffa settimanale, occorrerà fornire prova dell'importo a bambino restituito alla famiglia o, in alternativa, del servizio sostitutivo offerto.

Art. 5 - Durata. Cause di scioglimento.

1. Il presente accordo ha durata corrispondente alla realizzazione di centri estivi per minori da realizzarsi nel periodo estivo (giugno - settembre 2023).

Art. 6 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia e, in quanto applicabili, a quelle regolamentari interne del Comune.